

**Proposta di delibera di C.C.**

**OGGETTO:** Acquisizione partecipazione societaria indiretta mediante costituzione di società a responsabilità limitata tra Sinergest Spa, Moby S.p.A., L.T.M. Livorno Terminal Marittimo Autostrade del Mare S.r.l. e Marininvest S.r.l.. Presa d'atto proposta ed approvazione atti.

**DATO ATTO** che il Comune di Olbia detiene una partecipazione azionaria di minoranza, pari al 19,90% del capitale, nella società denominata Sinergest S.p.a., CF: 01513820900, con sede legale a Olbia, Molo Isola Bianca, pari al 19,90% del capitale sociale a maggioranza privata;

**PREMESSO** che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 23/12/2010, il Comune di Olbia ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle proprie società partecipate ai sensi dell'art 3, commi 27-33, della L. 244/2007, autorizzando il mantenimento delle società ritenute indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e la dismissione di quelle ritenute, diversamente, non necessarie;

**PRESO ATTO CHE** con medesima deliberazione si è confermata la partecipazione azionaria nella società Sinergest S.p.A.;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 611, della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) che ha introdotto l'obbligo per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, **di avviare**, a decorrere dal 1° gennaio 2015, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, **un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015;**

**PRESO ATTO** che il principio di riduzione delle società pubbliche contenuto nella Legge n. 190/2014 ha imposto una nuova "indagine" sulle partecipazioni azionarie ancora possedute dall'Ente al fine di verificarne la coerenza al nuovo contesto normativo;

**RICHIAMATO** il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di questo Comune redatto ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 190/2014, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 09/04/2015;

**PRESO ATTO** della conferma del mantenimento della partecipazione nella società Sinergest Spa, rappresentando la stessa strumento per l'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente, in quanto operante in un settore di grande importanza non solo per la Città di Olbia ma per l'intero Nord Sardegna, rappresentando infatti il porto, volano dell'economia turistica dell'intero territorio, pertanto risultante strategica la presenza dell'Ente, anche per una futura pianificazione di azioni mirate alla promozione e allo sviluppo del territorio;

**RICHIAMATO** il Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), così come aggiornato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, che, ai sensi dell'art. 24, impone di procedere ad una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente;

**PRESO ATTO** che il Comune di Olbia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 27/07/2017, ha ribadito il mantenimento della partecipazione nella società Sinergest Spa, in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente alla luce delle competenze attribuite dalla normativa vigente;

**VISTA** la nota di Sinergest Spa, protocollo 83231 del 16/07/2018, con la quale la Società informa il socio Comune di Olbia di essersi aggiudicata, in qualità mandataria di RTI (Raggruppamento

## **PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE**

Temporaneo di Imprese), la “procedura ristretta per la selezione di un socio di maggioranza della società Porto di Livorno 2000 Srl, per l’affidamento in concessione del servizio gestione di stazione marittima, di supporto ai passeggeri e di altri servizi connessi e/o accessori e per l’affidamento in concessione delle relative aree demaniali” bandita dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con provvedimento del Presidente della stessa n. 168 del 11/07/2018, per l’importo complessivo di € 10.741.170, esente IVA;

**PRESO ATTO CHE** l’ATI in argomento, che vede la società Sinergest Spa mandataria, è composta inoltre da Moby Spa, LTM - Livorno Terminal Marittimo - Autostrade del Mare Srl e Marinvest Srl;

**DATO ATTO CHE** la procedura di acquisizione del 66% del capitale della società Porto di Livorno 2000 Srl, rende necessaria la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2463 del C.C., tra i soci Sinergest Spa, Moby Spa, L.T.M. Livorno Terminal Marittimo - Autostrade del Mare Srl e Marinvest Srl;

**DATO ATTO ALTRESI’ CHE** in data 07/09/2018 il CDA di Sinergest Spa, ha illustrato alla compagine sociale gli aspetti economico/finanziari dell’operazione;

**PRESO ATTO CHE**, dalle interlocuzioni con i rappresentanti della Sinergest Spa emerge che:

- Il capitale della “costituenda società” sarà pari a € 100.000;
- La società Sinergest Spa deterrà una quota della stessa di € 60.000, pari al 60% del capitale;
- per il Comune di Olbia, trattasi di acquisizione di una partecipazione indiretta, in quanto Sinergest Spa, (di cui il Comune è socio per 19,90%), diverrebbe socio al 60% della costituenda società;
- la costituzione della società è finalizzata all’acquisizione del 66% del capitale della società Porto di Livorno 2000 Srl, e dell’affidamento in concessione del servizio di gestione di stazione marittima, di supporto ai passeggeri e di altri servizi connessi e/o accessori e per l’affidamento in concessione delle relative aree demaniali del Porto di Livorno;
- L’importo per l’acquisizione della società Porto di Livorno 2000 Srl, complessivamente quantificato in € 11.000.000, comporterà un conferimento da parte di Sinergest Spa di complessivi € 6.600.000;
- l’operazione sarà sovvenzionata totalmente da alcuni soci privati della Sinergest Spa, che recupereranno le somme anticipate a titolo di finanziamento, rivalendosi sugli utili futuri della società di nuova costituzione, e a tal fine, verranno costituite in pegno in favore del soggetto finanziatore, le quote di competenza di Sinergest nella società suddetta;
- la sostenibilità economica della partecipazione nella società Porto di Livorno 2000 Srl, risulta garantita, come evidenziato nell’allegato prospetto di previsione dei costi e ricavi pluriennali;
- non è pertanto previsto un esborso monetario da parte del Comune di Olbia, che vedrebbe comunque accresciuto il proprio patrimonio;
- L’operazione presenta inoltre diversi vantaggi, tra i quali l’accrescimento della propria capacità di azione nel territorio, in particolare, lo sviluppo di sinergie e situazioni di appetibilità degli scali di Olbia e Livorno per il trasporto passeggeri, anche del mercato crocieristico in forte espansione nel territorio, nonché punto di snodo del Mediterraneo per gli scambi commerciali;

**ACQUISITO** lo schema di statuto della costituenda società, che si allega al presente atto;

**PRESO ATTO CHE** la costituenda società riporta come oggetto sociale, nello schema di statuto, le seguenti attività:

- *l'assunzione, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in altre società od enti, sia in Italia che all'estero, il coordinamento tecnico finanziario e l'assistenza gestionale delle società od enti nei quali partecipa, la compravendita, il possesso e l'amministrazione di titoli pubblici e privati sempre a scopo di stabile investimento e non di collocamento; l'acquisizione, la vendita, la permuta ed il compimento di tutte le operazioni relative all'utilizzazione di diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili;*
- *la gestione di terminal portuali;*

**DATO ATTO CHE** le attività previste nell'oggetto sociale sono coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, in quanto legate allo sviluppo delle attività portuali e logistiche, ritenute strategiche dall'Amministrazione e che pertanto soddisfano i dettami di cui all'art.4, comma 2, lett. A del Dlgs 175/2016;

**RICHIAMATA** al riguardo la nota di aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020, approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 145 del 19/12/2017 che al suo interno contempla gli obiettivi strategici di mandato del Sindaco anni 2016/2021, tra i quali l'obiettivo N. 8 "Olbia eccellenza della logistica";

**VALUTATO** che l'acquisizione della succitata partecipazione societaria è finalizzata al raggiungimento di obiettivi ritenuti primari dell'Amministrazione comunale;

**PRESO ATTO CHE** in ottemperanza agli art. 7 e 8 del DLgs 175/2016, spetta al Consiglio Comunale deliberare in merito alla presa d'atto dell'acquisto di partecipazioni in società già costituite;

**DATO ATTO CHE** l'art. 5, del succitato decreto legislativo, impone che lo schema di atto deliberativo sia sottoposto a forme di consultazione pubblica, mentre la deliberazione, oltre ad essere pubblicata sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica, deve essere trasmessa alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 14/09/2018 di presa d'atto della proposta di acquisizione della partecipazione indiretta e di attivazione della consultazione popolare;

**DATO ATTO CHE** in ottemperanza al dispositivo normativo su richiamato, l'ente ha sottoposto a consultazione popolare, per 10 gg, il presente schema di atto deliberativo unitamente allo schema statuto;

**PRESO ATTO CHE** *entro i termini dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte della cittadinanza oppure ... sono pervenute le seguenti osservazioni...*;

**VISTO** lo schema di Statuto della costituenda società a responsabilità limitata, che si allega alla presente;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 del 18/08/2000 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**RAVVISATA** la necessità di sottoporre la presente proposta, unitamente allo statuto della costituenda società, all'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art.71 del vigente regolamento del Consiglio Comunale;

**RAVVISATA** altresì la necessità di sottoporre la presente proposta, unitamente allo statuto della costituenda Società, al riscontro del Collegio dei Revisori dei conti, per l'espressione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b, punto 3), del Dlgs 267/2000;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. Di prendere atto dell'aggiudicazione di SINERGEST SPA, in qualità mandataria di RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese), della "procedura ristretta per la selezione di un socio di maggioranza della società Porto di Livorno 2000 Srl, per l'affidamento in concessione del servizio gestione di stazione marittima, di supporto ai passeggeri e di altri servizi connessi e/o accessori e per l'affidamento in concessione delle relative aree demaniali" bandita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, con provvedimento del Presidente della stessa n. 168 del 11/07/2018, per l'importo complessivo di € 10.741.170, esente IVA.
2. Di prendere atto della proposta della società SINERGEST SPA relativa alla costituzione di una nuova società a responsabilità limitata, finalizzata all'acquisizione della partecipazione del 66% del capitale della società Porto di Livorno 2000 Srl, e dell'affidamento in concessione del servizio di gestione di stazione marittima, di supporto ai passeggeri e di altri servizi connessi e/o accessori e per l'affidamento in concessione delle relative aree demaniali del Porto di Livorno e dello schema di statuto.
3. Di prendere atto che la costituenda società, avrà un capitale di € 100.000, di cui Sinergest SPA deterrà una quota di partecipazione di maggioranza pari al 60%, e sarà partecipata inoltre dai soci Moby S.p.A., L.T.M. Livorno Terminal Marittimo - Autostrade del Mare Srl e Marinvest Srl.
4. Di dare atto che con l'operazione in oggetto, senza oneri per il Comune di Olbia, lo stesso acquisirà una partecipazione indiretta nella costituenda società e, di riflesso, nella società Porto di Livorno 2000 Srl.
5. Di approvare la costituzione, secondo le modalità suindicate e lo schema di statuto della costituenda società a responsabilità limitata.
6. Di dare mandato al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, di porre in essere tutte le attività necessarie per la definizione della procedura.
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Allegato " " ad atto rep. n.

(STATUTO)

**Art. 1) DENOMINAZIONE SOCIALE**

Ai sensi dell'art. 2463 cod. civ. è costituita una società a responsabilità limitata denominata

“ S.r.l.”

senza vincoli di rappresentazione grafica.

**Art. 2) OGGETTO**

La Società ha per oggetto, e ciò sia in Italia che all'estero, le seguenti attività:

- l'assunzione, a scopo di stabile investimento e non di collocamento, di partecipazioni in altre società od enti, sia in Italia che all'estero, il coordinamento tecnico finanziario e l'assistenza gestionale delle società od enti nei quali partecipa, la compravendita, il possesso e l'amministrazione di titoli pubblici e privati sempre a scopo di stabile investimento e non di collocamento; l'acquisizione, la vendita, la permuta ed il compimento di tutte le operazioni relative all'utilizzazione di diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- la gestione di terminal portuali;

il tutto con esclusione di qualsiasi attività per la quale sia prescritta l'iscrizione in albi professionali.

La società potrà altresì:

(i) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, di credito, locazione e ipoteca ritenute dall'organo amministrativo o dai soci necessarie ed utili per l'esercizio delle attività che costituiscono l'oggetto sociale;

(ii) assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali;

(iii) assumere direttamente e indirettamente, sia in Italia che all'estero, quote e interessenze, partecipazioni - anche azionarie - in affari industriali e commerciali, in altre società, consorzi, imprese, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, associazioni costituende o costituite, non nei confronti del pubblico;

(iv) prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale a favore di terzi.

Le attività citate di natura finanziaria non saranno svolte nei confronti del pubblico, ai sensi di legge.

### **Art. 3) SEDE SOCIALE**

1. La società ha sede nel comune di Livorno.

2. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal competente Registro delle Imprese; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

### **Art. 4) DURATA**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2070.

### **Art. 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE**

1. Il capitale sociale è di euro [REDACTED] ([REDACTED] e zero centesimi), suddiviso in tante quote quanti sono i soci.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

2. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, effettuabili anche non in denaro, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite e contemporaneo aumento al minimo di legge (art. 2482-ter); in tale circostanza spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473, co.1.

3. In caso di mancata esecuzione dei conferimenti (art. 2466, co. 2) e in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto.

#### **Art. 6) FINANZIAMENTO DEI SOCI**

1. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società si considerano infruttiferi, anche se effettuati non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

#### **Art. 7) TITOLI DI DEBITO**

1. La società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co. 2, unicamente da investitori professionali.

2. La decisione spetta agli amministratori nei limiti di una volta il patrimonio netto e ai soci se è richiesta una misura superiore.

#### **Art. 8) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER ATTO TRA VIVI**

1. I soci possono cedere, in tutto o in parte, la propria quota ad altri soci o a terzi soltanto previa offerta in prelazione agli altri soci in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.

2. Il diritto di prelazione è così regolato:

- a) l'offerta deve essere comunicata con lettera raccomandata a/r all'Organo Amministrativo e deve contenere l'indicazione della quota posta in vendita, il nominativo dell'acquirente e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento;
- b) l'Organo Amministrativo entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera, ne dà comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata a/r;
- c) il diritto di prelazione, in proporzione alla quota già posseduta, deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta e comunicato mediante lettera raccomanda a/r all'Organo Amministrativo; i soci accettanti dovranno esprimere contemporaneamente la loro eventuale disponibilità ad acquisire altre porzioni di quota che dovessero risultare inoptate;
- d) qualora il diritto di prelazione non sia esercitato in tutto od in parte nel termine anzidetto, il socio si riterrà rinunciatario a tutti gli effetti, e la quota inoptata dovrà essere offerta nuovamente agli altri soci che ne hanno espresso la disponibilità, mediante lettera raccomandata a/r che l'Organo Amministrativo dovrà inviare nei successivi 15 (quindici) giorni, secondo la nuova proporzione, ed il diritto come sub c), dovrà essere esercitato nei 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento di tale raccomandata.

3. Decorso quest'ultimo termine la quota residua eventualmente inoptata potrà essere ceduta liberamente entro e non oltre i successivi 90 (novanta) giorni.

4. In ogni caso, qualora il diritto di prelazione non venga esercitato dagli aventi diritto per l'intera quota o porzione posta in vendita, l'alienante avrà



diritto di cederla per intero nei termini ed alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente art. 8.2.a).

5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al trasferimento di diritti di opzione e di altri titoli o diritti idonei a far divenire socio della società.

#### **ART. 9) TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE PER CAUSA DI MORTE**

1. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per causa di morte.
2. In caso di comproprietà di una partecipazione per effetto del trasferimento della stessa a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 c.c..

#### **Art. 10) RECESSO**

1. Ha diritto di recedere dalla società, ma solo per l'intera quota di partecipazione al capitale sociale, il socio che non ha concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, l'eliminazione di una causa di recesso, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, co. 3, l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi e le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o soppressive della clausola compromissoria.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e ss., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater.

2. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

3. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione – o, se non prevista, dalla trascrizione della stessa nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori – oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.

4. L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo di raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per la determinazione del valore rimborso del socio receduto e per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo. Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

5. Ove entro il termine di cui sopra non risulti documentato per iscritto il raggiungimento di un accordo tra i soci, e la società non riesca a sua volta a trovare un accordo con il socio recedente sulla determinazione del valore di rimborso, l'organo amministrativo o il socio recedente possono rivolgersi al

tribunale per chiedere la nomina di un esperto ai sensi dell'art. 2473, fatta salva l'unanime decisione di ricorrere alla clausola arbitrale di cui al successivo art. 22.

6. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta all'organo amministrativo.

7. L'organo amministrativo, non appena pervenga a conoscenza del valore di rimborso determinato ai sensi delle precedenti disposizioni e sempreché non risulti documentato il raggiungimento di un accordo tra i soci per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

8. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal suo esercizio, la società revoca la delibera che lo legittima o delibera lo scioglimento della società (art. 2473, ult. co.).

9. Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso sia stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso della società medesima.

#### **Art. 11) DECISIONI DEI SOCI – COMPETENZE E MODALITA'**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti

soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479, co. 2, e comunque:

a) le modificazioni dell'atto costitutivo;

b) le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

c) l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

3. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consenso espresso per iscritto.

4. Le decisioni dei soci sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti, in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, e in seconda convocazione qualunque sia la percentuale del capitale intervenuto o rappresentato.

Nei casi previsti dal precedente co. 2, lett. a), b), c) e in caso di consenso espresso per iscritto, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

#### **Art. 12) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE**

1. Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 11, co. 2, lett. a), b), c) nonché i provvedimenti di cui all'art. 2482-bis in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale e

quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per sottoporre le relative decisioni ad una deliberazione collegiale.

2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dal comune della sede sociale; può essere convocata anche fuori del territorio italiano, purché nell'Unione Europea, in Svizzera, nel Principato di Monaco o nella Repubblica di San Marino, ma in questi casi il termine di convocazione di cui all'articolo successivo è aumentato di due giorni.

3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori ed all'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato; sono considerati mezzi idonei anche il fax e la posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se tutti gli amministratori e l'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori o l'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

5. Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

I soci possono farsi rappresentare in ciascuna assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

6. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti, che nominano un segretario che la assista. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

7. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti presenti in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che sia consentito:

a) al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) al segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione degli argomenti all'ordine del giorno;

e che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

8. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le

modalità e il risultato delle votazioni e consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

### **Art. 13) DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO**

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata ai soci, agli amministratori ed all'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I soci hanno otto giorni dal ricevimento per far pervenire la risposta, con qualsiasi mezzo, presso la sede sociale, con copia per conoscenza agli eventuali soci proponenti. La risposta, sottoscritta, deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

3. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale entro tre giorni dal ricevimento della proposta possono chiedere che la decisione sia presa mediante delibera assembleare.

4. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato, con qualsiasi mezzo, a tutti i soci, agli amministratori ed all'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli stessi soci.

5. Anche in mancanza delle formalità di cui ai commi precedenti, la decisione si intende validamente adottata, con le maggioranze di cui all'art. 11, co. 4, mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tutti i soci (per visione e approvazione o diniego), amministratori ed organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato (per visione).

6. Le decisioni adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci a cura degli amministratori, indicando la data della trascrizione.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni dei soci.

#### **Art.14) AMMINISTRAZIONE**

1. La società può essere alternativamente amministrata:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina;

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479.

3. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382.



5. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di un termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

6. Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento.

7. Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, il Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà sottoporre al più presto alla decisione di soci la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

8. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e, nella misura decisa dai soci, un compenso. In mancanza di determinazione del compenso s'intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

9. Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390.

#### **Art. 15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea; può eleggere un vice presidente, delegare parte dei suoi poteri ad uno o più amministratori determinando i limiti della delega e può nominare un segretario, anche estraneo al consiglio. Può inoltre nominare direttori generali.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

3. Le decisioni del consiglio sono assunte o con deliberazione collegiale o con consenso espresso per iscritto.

4. Il consiglio si riunisce, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea, della Svizzera, del Principato di Monaco e della Repubblica di San Marino, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dell'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato.

5. Il consiglio è convocato dal presidente mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, almeno cinque giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Il presidente ha la facoltà di fissare un calendario delle riunioni annualmente o semestralmente.

6. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per audio o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

8. Le deliberazioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

9. Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, deve, anche a mezzo di allegato, indicare l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, e consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 16) DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE MEDIANTE CONSENSO SCRITTO**

1. Il consenso scritto si esprime sulla proposta di decisione, inviata da un amministratore agli altri amministratori e all'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da uno o più amministratori. Dalla proposta devono risultare con chiarezza le informazioni necessarie per assumere le decisioni proposte e il testo delle medesime.

2. I consiglieri hanno cinque giorni per trasmettere la risposta, che deve essere sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni tre e non superiore a giorni dieci.

La risposta deve contenere chiaramente l'approvazione o il diniego.

La mancanza di risposta dei consiglieri entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri.

3. Il presidente del consiglio deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e all'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

4. Anche in mancanza delle formalità di cui ai commi precedenti, la decisione si intende validamente adottata, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri, mediante sottoscrizione (per visione e approvazione o diniego) di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tutti gli amministratori e dell'organo di controllo di cui all'articolo 2477 C.C., ove nominato.

5. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente e del precedente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori, indicando anche la data di trascrizione.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati quali allegati al libro delle decisioni degli amministratori.

#### **Art. 17) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale fatta eccezione per le

decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 11, co. 1 e 2, del presente statuto.

### **Art. 18) RAPPRESENTANZA SOCIALE**

1. L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.
2. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, o al direttore generale, se nominati.

### **Art. 19) ORGANO DI CONTROLLO**

Nei casi previsti dall'art. 2477 Codice Civile, la Società potrà nominare un Organo di Controllo, ovvero un Revisore, ovvero entrambi gli organi.

In caso di nomina dell'Organo di Controllo lo stesso sarà composto da un Sindaco Unico scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro oppure da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli artt. 2397 e ss. del Codice Civile.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Lo stesso termine vale rispetto al Revisore. La cessazione per scadenza del termine dell'Organo di Controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito. Lo stesso principio vale rispetto al Revisore.

Sia il Sindaco Unico, sia i componenti il Collegio Sindacale, sia il Revisore sono in ogni caso rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dei Sindaci e/o del Revisore è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis Codice Civile e, salvo il caso in cui sia stato nominato anche il Revisore, esercita la revisione legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, Codice Civile, ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2405, 2406, 2407 e 2408 Codice Civile.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina del Revisore, sia in alternativa all'Organo di Controllo che unitamente al medesimo, il Revisore svolgerà i compiti ad esso affidati dalla legge, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti dalla legge stessa.

Fuori dalle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 Codice Civile, la Società non avrà né Organo di Controllo né Revisore, salva contraria decisione dei Soci.

## **Art. 20) BILANCIO E UTILI**

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge.

2. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione (o in un'apposita comunicazione ai soci, da effettuarsi anche in sede assembleare, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

3. Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci, salvo che i soci decidano speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure dispongano di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

4. I dividendi, non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

#### **Art. 21) SCIOGLIMENTO**

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, indicandone i poteri e il compenso.

3. Le riserve derivanti da utili pregressi saranno distribuite ai soci in proporzione al loro diritto di ripartizione degli utili.

#### **Art. 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione del presente statuto o su qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra soci, ovvero tra soci e la società, suoi

amministratori e liquidatori, salvo le controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta ad un collegio arbitrale composto da tre membri.

2. Il collegio arbitrale è nominato, su istanza della parte più diligente, dal presidente del Tribunale della città in cui ha sede legale la società. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente dello stesso.

3. Il collegio arbitrale deciderà, determinando esso stesso le formalità di procedura, entro novanta giorni dall'assunzione dell'incarico, salva la sospensione dei termini nel periodo feriale e l'applicazione dell'art. 820, co. 2, cod. proc. civ.; il collegio arbitrale potrà decidere secondo equità, salvo le preclusioni di cui all'art. 36, co. 1, D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. Il suo lodo sarà inappellabile, salvo che non ricorrano i casi di nullità di cui all'art. 829, co. 1, cod. proc. civ. o di revocazione o di opposizione di terzo di cui al successivo art. 831 o nelle ipotesi previste dall'art. 36, co. 1, citato.

4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti in base al principio della soccombenza, all'equità e al comportamento assunto dalle parti nel corso del procedimento arbitrale.

5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 10.

6. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme di cui agli artt. 34 - 36, D. lgs. 5/2003, cit.



| EUR '000                        | 2017E         | 2018E         | 2019E         | 2020E         | 2021E          | 2022E         | 2023E         | 2024E         | 2025E         | 2026E          | 2027E          | 2028E         | 2029E         | 2030E         | 2046E         |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Conto Economico</b>          |               |               |               |               |                |               |               |               |               |                |                |               |               |               |               |
| Totale Ricavi Traghetti         | 9.323         | 9.596         | 9.870         | 10.168        | 10.475         | 10.791        | 11.117        | 11.453        | 11.799        | 12.155         | 12.522         | 12.900        | 13.290        | 13.691        | 22.039        |
| Totale Ricavi Crociere          | 5.033         | 5.279         | 5.452         | 5.616         | 5.872          | 6.316         | 6.859         | 7.240         | 7.682         | 8.071          | 8.726          | 9.346         | 9.914         | 10.314        | 19.438        |
| Altri Ricavi                    | 1.138         | 1.160         | 1.184         | 1.657         | 2.167          | 2.248         | 2.303         | 2.349         | 2.396         | 2.444          | 2.974          | 3.033         | 3.094         | 3.156         | 4.332         |
| <b>Totale Ricavi</b>            | <b>15.494</b> | <b>16.035</b> | <b>16.505</b> | <b>17.442</b> | <b>18.515</b>  | <b>19.355</b> | <b>20.280</b> | <b>21.042</b> | <b>21.877</b> | <b>22.670</b>  | <b>24.222</b>  | <b>25.279</b> | <b>26.298</b> | <b>27.162</b> | <b>45.809</b> |
| Costi per servizi               | (3.866)       | (3.922)       | (3.943)       | (4.020)       | (4.128)        | (4.379)       | (4.669)       | (4.892)       | (5.137)       | (5.360)        | (5.762)        | (6.093)       | (6.402)       | (6.637)       | (11.875)      |
| Costo del personale             | (4.512)       | (4.580)       | (4.649)       | (4.718)       | (5.003)        | (5.295)       | (5.727)       | (5.813)       | (5.900)       | (5.989)        | (6.078)        | (6.170)       | (6.262)       | (6.356)       | (8.066)       |
| Costi materie prime e merci     | (137)         | (142)         | (146)         | (154)         | (164)          | (171)         | (179)         | (186)         | (193)         | (201)          | (214)          | (224)         | (233)         | (240)         | (405)         |
| Affitti e locazioni             | (3.168)       | (3.183)       | (3.194)       | (2.738)       | (2.263)        | (2.067)       | (2.085)       | (2.102)       | (2.120)       | (2.139)        | (2.139)        | (2.175)       | (2.195)       | (2.215)       | (3.467)       |
| Altri oneri diversi di gestione | (667)         | (690)         | (711)         | (751)         | (797)          | (833)         | (873)         | (906)         | (942)         | (976)          | (1.043)        | (1.088)       | (1.132)       | (1.170)       | (1.972)       |
| <b>EBITDA</b>                   | <b>3.144</b>  | <b>3.517</b>  | <b>3.863</b>  | <b>5.060</b>  | <b>6.160</b>   | <b>6.609</b>  | <b>6.747</b>  | <b>7.143</b>  | <b>7.584</b>  | <b>8.005</b>   | <b>8.986</b>   | <b>9.530</b>  | <b>10.074</b> | <b>10.544</b> | <b>20.024</b> |
| Ammortamenti Imm. Imm.          | (1.144)       | (1.294)       | (1.444)       | (600)         | (600)          | (600)         | (600)         | (600)         | (600)         | (600)          | (600)          | (600)         | (600)         | (600)         | -             |
| Ammortamenti Imm. Mat.          | (384)         | (452)         | (2.389)       | (4.481)       | (6.649)        | (6.688)       | (7.007)       | (7.281)       | (7.978)       | (8.630)        | (9.474)        | (9.479)       | (7.618)       | (5.604)       | (525)         |
| <b>EBIT</b>                     | <b>1.616</b>  | <b>1.771</b>  | <b>30</b>     | <b>(21)</b>   | <b>(1.089)</b> | <b>(679)</b>  | <b>(861)</b>  | <b>(738)</b>  | <b>(994)</b>  | <b>(1.224)</b> | <b>(1.088)</b> | <b>(549)</b>  | <b>1.856</b>  | <b>4.340</b>  | <b>19.499</b> |
| Proventi Finanziari             | 39            | 40            | 42            | 44            | 44             | 44            | 44            | 44            | 44            | 44             | 44             | 44            | 44            | 44            | 44            |
| Oneri Finanziari                | (20)          | (20)          | (20)          | (21)          | (21)           | (21)          | (21)          | (21)          | (21)          | (21)           | (21)           | (21)          | (21)          | (21)          | (21)          |
| Interessi Debito Soci           | (33)          | (20)          | (7)           | -             | -              | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| Interessi Nuovo Debito Bancario | -             | -             | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| <b>EBT</b>                      | <b>1.601</b>  | <b>1.772</b>  | <b>45</b>     | <b>2</b>      | <b>(1.066)</b> | <b>(656)</b>  | <b>(838)</b>  | <b>(715)</b>  | <b>(971)</b>  | <b>(1.201)</b> | <b>(1.065)</b> | <b>(526)</b>  | <b>1.879</b>  | <b>4.362</b>  | <b>19.522</b> |
| Proventi (Oneri) Straordinari   | -             | -             | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -             | -             | -             | -             |
| Utile Pre-Tasse                 | 1.601         | 1.772         | 45            | 2             | (1.066)        | (656)         | (838)         | (715)         | (971)         | (1.201)        | (1.065)        | (526)         | 1.879         | 4.362         | 19.522        |
| Tasse                           | (415)         | (464)         | -             | -             | -              | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -             | (616)         | (1.279)       | (5.234)       |
| <b>Utile Netto</b>              | <b>1.187</b>  | <b>1.307</b>  | <b>45</b>     | <b>2</b>      | <b>(1.066)</b> | <b>(656)</b>  | <b>(838)</b>  | <b>(715)</b>  | <b>(971)</b>  | <b>(1.201)</b> | <b>(1.065)</b> | <b>(526)</b>  | <b>1.263</b>  | <b>3.083</b>  | <b>14.288</b> |